

da 5 a 7 lire di assegno giornaliero agli agenti di custodia in pensione richiamati temporaneamente in servizio, costituirebbe una differenza con gli agenti di custodia attualmente in servizio. La Commissione non può quindi che confermare le dichiarazioni fatte l'altro giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione finanza e tesoro.

PARATORE, presidente della Commissione finanza e tesoro. La nostra Commissione è egualmente contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Vella, lo mantiene?

VELLA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metterò allora a partito il terzo comma dell'articolo 1 con l'emendamento dell'onorevole Vella.

Qualora la Camera lo respingesse passeremo alla votazione del terzo comma come è proposto nel disegno di legge.

L'onorevole Vella propone che il comma suoni così: « Agli agenti suddetti per il tempo in cui prestano servizio è concesso in aggiunta della pensione, un assegno di lire 7 giornalieri nette, nonchè l'indennità di caro-viveri e tutte le altre competenze di cui godono gli agenti di custodia, esclusi la paga, gli aumenti triennali per rafferma e i premi di ingaggio e di rafferma ».

Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Pongo a partito il comma terzo dell'articolo 1 come è proposto nel disegno di legge:

« Agli agenti suddetti, per il tempo in cui prestano servizio, è concesso, in aggiunta della pensione, un assegno di lire 5 giornalieri nette, nonchè l'indennità di caro-viveri e tutte le altre competenze, di cui godono gli agenti di custodia, esclusi la paga, gli aumenti triennali per rafferma e i premi di ingaggio e di rafferma ».

(È approvato).

Il quarto ed ultimo comma fu già approvato precedentemente.

Passiamo all'articolo 2.

Art. 2.

« Gli agenti ausiliari provenienti dal Corpo degli agenti di custodia delle carceri possono conservare, a loro domanda, e qualora ne siano giudicati idonei dalla Commissione centrale di cui all'articolo precedente, le funzioni del grado che avevano

raggiunto al Corpo, ovvero possono essere investiti delle funzioni di un grado inferiore, al quale siano ritenuti più adatti.

« Quelli provenienti da altri Corpi, nei quali avevano conseguito gradi di sottufficiale, possono ottenere, dopo un periodo di esperimento da eseguirsi in uno stabilimento carcerario o presso la scuola di preparazione dei sottocapi ed in seguito a parere favorevole della Commissione predetta, funzioni di grado non superiore a sottocapo.

« Coloro ai quali vengono conferite funzioni di graduato o di guardia scelta sono considerati in organico in soprannumero.

« L'assegno loro concesso, a norma del secondo comma dell'articolo precedente, potrà essere elevato fino a lire sette giornalieri nette, in base a norme da emanarsi col decreto di cui al successivo articolo 9 ».

L'onorevole Braschi ne propone la soppressione. Ciò significa che propone di votare contro l'articolo.

Onorevole Braschi, vi insiste?

BRASCHI. Se l'insistere nella soppressione di quest'articolo volesse significare sacrificare la legge, non vi insisto.

TESO, sottosegretario di Stato per l'interno. Ho già dichiarato che sarebbe così.

PRESIDENTE. E allora, l'onorevole Braschi ritira il suo emendamento?

BRASCHI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 3.

« Gli agenti che, a norma dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1919, n. 220, debbono essere dispensati dal servizio per avere raggiunto i 50 anni di età, possono, nei limiti fissati dai quadri organici, essere tratti con intere competenze, fino al 65° anno di età qualora ne facciano domanda, e, per la loro idoneità fisica e il buon servizio prestato, siano, a parere della Commissione centrale, ritenuti meritevoli di continuare a far parte del corpo. »

« Gli agenti così tratti rimangono in servizio senza vincolo di ferma e, dietro parere della Commissione suddetta possono essere in qualunque tempo dispensati dal servizio.

« Essi non possono aspirare a promozioni.